

# Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

17 novembre 2011

GRAN CONSIGLIO

Concerne

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 14 marzo 2011 presentata nella forma elaborata da Nenad Stojanovic e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica dell'art. 58 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (Pubblicazione dei redditi dei deputati al Gran Consiglio)**

## 1. L'INIZIATIVA

Gli iniziattivisti propongono di completare l'art. 58 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC), con l'aggiunta della nuova lettera **e**), qui di seguito esposto:

### Art. 58

<sup>1</sup>Assumendo la carica ogni deputato informa per iscritto la segreteria:

- a) della sua attività professionale;
- b) della sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico e privato;
- c) delle sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d'interesse;
- d) della sua partecipazione ad altri organi istituzionali;
- e) dei suoi redditi annui derivanti dalle attività di cui sopra.**

La motivazione, che ha portato il Gruppo PS a inoltrare l'iniziativa, sarebbe quella *"di migliorare la trasparenza relativa ai deputati al Gran Consiglio, permettendo al cittadino-elettore di conoscere i redditi degli eletti cantonali derivanti dalle rispettive relazioni d'interesse"*.

## L'ESAME COMMISSIONALE

Al di là di disquisizioni di ordine giuridico ed in particolare di entrare nel merito del Codice Civile e della Legge sulla protezione dei dati (LPD), che potrebbero condurre ad una censura dell'aggiunta proposta al testo di legge in rassegna, la maggioranza della commissione si è chinata prevalentemente su due aspetti di analisi: da un lato il diritto alla privacy e dall'altro la trasparenza nelle relazioni tra il cittadino e il politico e più specificatamente su un tema assolutamente personale qual è il reddito del deputato.

Obbligare in forza di un articolo di legge il Gran Consigliere a rendere pubblici i suoi redditi porterebbe inevitabilmente ad estendere tale concetto anche ad altre cariche pubbliche, ciò che implicherebbe un'invasione plateale ed inopportuna della sfera privata di tanti cittadini che si mettono a disposizione per il bene comune e condurrebbe inevitabilmente a coinvolgere anche famigliari, datori di lavoro, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni preposte a gestire attività di interesse collettivo.

In inno al principio della trasparenza, che tutti condividono, l'accoglimento di questa iniziativa porterebbe ad instaurare un meccanismo subdolo che apparentemente risponderebbe all'esigenza di essere cristallini nei rapporti con il cittadino elettore, ma per contro esporrebbe il soggetto a mettere a nudo aspetti della sua vita privata che non trovano giustificazione alcuna a livello pratico e potrebbe anche risultare punitivo per chi consegue un reddito cospicuo o al contrario modesto, a dipendenza della propria formazione, responsabilità e potenzialità produttive.

Per esemplificare: un deputato denuncia un reddito di 60'000.- franchi annuo ma nell'informazione non risulta che lavora solo 6 ore al giorno; un altro deputato per contro dichiara un reddito dei 120'000.- franchi ma anche qui non traspare che per conseguirlo lavora 10/12 ore al giorno, cosa non del tutto infrequente, e per di più contribuisce a creare posti di lavoro.

Risultato: l'informazione che passa è che il primo risulta essere più virtuoso alla luce di chi tende a demonizzare chi guadagna di più.

Dunque la tanto declamata trasparenza, in tal caso, potrebbe risultare fuorviante e addirittura determinare errati giudizi sulla persona.

Altro fattore non trascurabile è che la pubblicazione del reddito di un deputato coinvolgerebbe inevitabilmente anche il datore di lavoro, nel caso risultasse un dipendente, con immaginabili conseguenze negative quindi anche per coloro i quali non sono direttamente coinvolti nella carica (pericolo di divulgazioni di dati aziendali a terzi poco opportune, difficoltà di trovare candidati dipendenti professionalmente, ... ecc.).

L'art. 58 LGC impone a ogni deputato eletto di informare la segreteria in merito alla sua attività professionale, della sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico e privato; delle sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d'interesse e della sua partecipazione ad altri organi istituzionali. Tali dati sono pubblici e figurano anche sul sito [www.ti.ch/poteri/gc/parlamento/elenco-deputati/](http://www.ti.ch/poteri/gc/parlamento/elenco-deputati/).

Le informazioni che l'attuale testo di legge elenca permettono già di avere un quadro conoscitivo sufficientemente ampio del deputato per cui l'aggiunta della lett. e) proposta dagli iniziativaisti risulta a mente della maggioranza dei commissari palesemente superflua e per di più inopportuna per le ragioni evidenziate sopra.

Del resto gli art. 60 e 61 LGC, dove vengono puntualizzati i doveri di chi è in collisione di interessi, già garantiscono ampia tutela contro il pericolo di influenze nefaste nell'ambito dell'attività del parlamentare.

L'aggiunta della lett. e) all'art. 58 cpv. 1 LGC tendente ad imporre la denuncia del reddito non ha nessuna relazione con il principio della trasparenza e di riflesso sull'onestà operativa del deputato.

## **CONCLUSIONI**

Per i motivi precedentemente esposti, la maggioranza della Commissione invita quindi il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa presentata da Nenad Stojanovic e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica dell'art. 58 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002.

Per la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Paolo Pagnamenta, relatore

Agustoni - Bacchetta-Cattori - Bergonzoli - Caimi -

Giudici - Mellini - Pedrazzini - Quadranti - Viscardi